



*Commissione Tributaria Provinciale
Di Perugia*

Il Presidente

D'intesa col Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria;

letto l'art. 83 D.L. 17-3-2020 n. 18: *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;*

letto l'art. 36, comma 1, D.L. 8-4-2020 n. 23 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15-4-2020 già previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 83 D. L. n. 18/2020;

rilevato che il comma 21 del menzionato art. 83 D.L. n. 18/2020, come richiamato dal comma 1 dell'art. 36 D.L. n. 23/2020 prevede l'applicazione alle Commissioni Tributarie, in quanto compatibili, delle disposizioni dettate per la giurisdizione ordinaria;

ritenuto, quindi, che, ai sensi dei commi 6 e 7 del citato art. 83 i capi degli Uffici sono tenuti ad adottare le misure organizzative necessarie per garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

rilevato che dette misure riguardano il periodo compreso tra il 12 maggio (in precedenza il 16 aprile) ed il 30 giugno 2020 e che quindi, nello specifico, occorre provvedere per le udienze da tenersi nel periodo dal 1 al 30 giugno p.v.;

sentita l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, nonché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia ed il Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia, ai quali è stata trasmessa bozza del presente provvedimento con nota n. 561 del 22-4-2020;

sentito il Dirigente Amministrativo in ordine alla disponibilità delle risorse ed alle modalità di espletamento dei servizi resi dagli uffici di segreteria della Commissione;

ritenuto, anche sulla scorta delle fornite indicazioni, che non appaiono, nell'immediato, praticabili le indicazioni fornite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con nota del 17-4-2020 n. 549 in ordine alla trattazione da remoto dei processi e che - stante la ristrettezza dei tempi - appare opportuno non svolgere udienze "in presenza" fino alla data designata del 30-6-2020, salva reconsiderazione della situazione, anche alla luce delle emanande ulteriori disposizioni legislative e regolamentari;

ritenute compatibili – e più agevolmente praticabili nell'immediato - col processo tributario le disposizioni di cui al comma 7, let. h) dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, che prevede "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

ritenuto, infatti, da un lato che il processo tributario è essenzialmente documentale e, dall'altro, che le regole del processo civile, salve specificità che nella fattispecie non ricorrono, sono genericamente applicabili al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. L.vo n. 546/1992;

D I S P O N E

a) lo svolgimento delle **udienze pubbliche e delle camere di consiglio** nel periodo dal 1 al 30 Giugno 2020 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza della decisione, ai sensi dell'art. 83, comma 7, let. h) D. L 17-3-2020 n. 18, con obbligo del deposito telematico esteso ad istanze e memorie anche alle cause incardinate come cartacee;

b) che sia data comunicazione alle parti costituite, con l'avviso di cui all'art. 31 D. L.vo n. 546/1992 (ovvero con separato avviso almeno 10 gg. liberi dalla data fissata, nel caso di udienze per le quali sono stati già fissati i ricorsi da trattare con avvisi comunicati tempestivamente, tenuto conto del periodo di sospensione dal 9/3 all'11/5) delle modalità di svolgimento indicate nel punto precedente e dell'obbligo del deposito telematico sia dei documenti e delle memorie nel termine previsto dall'art. 32 D. L.vo n. 546/1992, sia delle istanze e conclusioni anche per i procedimenti incardinati in cartaceo e che, solo nel caso di esplicita richiesta di tenuta della pubblica udienza in presenza o da remoto, la causa sarà rinviata a nuovo ruolo;

c) l'accettazione del deposito cartaceo e nei termini di legge, quale atto urgente quando, per i procedimenti incardinati in cartaceo, vi siano comprovati impedimenti tecnici al deposito telematico, nel rispetto degli obblighi già stabiliti per l'accesso agli uffici con provvedimenti amministrativi già adottati e pubblicizzati, nonché con i provvedimenti di questo presidente del 20 marzo e del 10 aprile 2020;

d) che in caso di proroga delle vigenti disposizioni dette modalità vengano adottate anche per le udienze da tenersi nel mese di luglio 2020;

e) fin d'ora, ove debbano tenersi successivamente al mese di giugno udienze in presenza, che le stesse si svolgano secondo le seguenti modalità, fermo quanto stabilito con nota n. 444 del 20-3-2020 di questa Presidenza e della disposizione n. 440 del 20-3-2020 del Dirigente Amministrativo, in quanto compatibili:

- fissazione dei procedimenti ad orari differenziati onde consentire l'accesso ai locali della Commissione del numero minimo di persone possibile;

- accesso in aula delle sole persone effettivamente interessate alla trattazione;

- adozione delle misure di protezione individuale (mascherina e, se del caso, guanti);

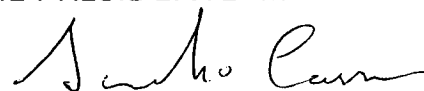
- rispetto della distanza interpersonale minima di un metro fra le persone ammesse in aula d'udienza e adeguata aerazione della stessa;

- immediato allontanamento delle parti, dall'aula e dai locali della Commissione tributaria, una volta esaurita la trattazione della causa;
- svolgimento della camera di consiglio per la decisione, ove non effettuata immediatamente dopo la trattazione della causa ed avendo cura di rispettare la distanza interpersonale minima e di assicurare l'aerazione del locale, con modalità di collegamento (video o anche solo sonoro) da remoto.

Manda la segreteria per l'affissione agli ingressi della Commissione e negli spazi antistanti le aule di udienza, nonché per la comunicazione a tutti i Giudici, al Personale Amministrativo della Commissione e agli Ordini professionali interessati, agli Uffici Finanziari ed ai Comuni interessati, nonché al Presidente della Commissione Tributaria Regionale per conoscenza.

Perugia, 6 maggio 2020.

IL PRESIDENTE f.f.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Carraro', written over a horizontal line.